



Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.

Arretrato centesimi 40.

## PREZZO D'ASSOCIAZIONE

	Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze . . . . .	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno . . . . .	46	24	13
Swizzera . . . . .	58	31	17
Roma (franco ai confini) . . . . .	52	27	15

	Anno	Semestre	Trimestre
Compresi i Rendiconti	L. 42	22	12
ufficiali del Parlamento	46	24	13
	58	31	17
	52	27	15

FIRENZE, Sabato 8 Luglio

## PREZZO D'ASSOCIAZIONE

	Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio . . . . .	L. 122	71	37
Compresi i Rendiconti	82	48	27
ufficiali del Parlamento			
Id. per il solo giornale senza i	60	31	16
Rendiconti ufficiali del Parlamento			

## PARTE UFFICIALE

Relazione del Presidente del Consiglio, ministro per gli affari esteri, a Sua Maestà, intorno alle Trattative con Roma.

SIRE,

Tosto che la M. V. ebbe degnato comunicarmi la lettera autografa che in data del 6 di marzo di quest'anno Le veniva indirizzata dalla Santità di Pio IX, i miei colleghi ed io ne facemmo immediatamente il soggetto delle nostre deliberazioni, ed avvisammo unanimi che fosse a darsi seguito all'ufficio del Santo Padre, e per atto d'ossequio al capo della Chiesa cattolica, e per la natura dell'ufficio stesso riguardante le sole ragioni del potere esecutivo ed interessi al tutto religiosi e spirituali, di cui però è da tener gran riguardo per rispetto alle credenze ed ai sentimenti della gran maggioranza della Nazione ed all'efficacia che esercitano sulle condizioni morali e sulla concordia e tranquillità del paese.

Ci confermò in tale avviso la considerazione che non lievi utilità sarebbero derivate dal venire ad accordi colla Santa Sede intorno ai tre capi su cui il Santo Padre aveva eccitata la sollecitudine della M. V.; il ritorno dei Vescovi assenti dalle Diocesi, la provvista delle sedi vacanti e l'ammissione dei titolari già preconizzati senza intesa del Governo in alcune provincie del Regno.

Intorno al primo capo noi avevamo già da tempo dovuto occuparci sopra istanze delle popolazioni propense od avverse al ritorno dei loro pastori, né potevamo essere alieni da un provvedimento che mantenesse intatta la dignità del Governo e fosse consentaneo alle norme della civile prudenza. Il secondo capo ci porgeva occasione di chiarire la Santa Sede circa gli intendimenti del Governo in ordine alla circoscrizione diocessana del Regno, e di chiedere che fino a quando essa non fosse definitivamente determinata, si lasciassero vacanti quelle Sedi vescovili che per la loro esiguità o per altre ragioni si fosse diviso di sopprimere. Il terzo capo ci metteva sulla via di riescire all'emenda d'un fatto ch'era contrario alle prerogative della Corona e dello Stato ed aveva suscitato osservazioni e richiami.

D'altra parte, mentre eravamo nella fiducia che il Santo Padre, rivolgendosi alla Maestà Vostra, aveva pur dovuto tener presenti le condizioni proprie di un Governo rappresentativo, le speciali del Regno d'Italia e la Vostra lealtà e fermezza, opinavamo altresì che la Santa Sede fosse per pigliare indirizzo da quelle savi e sane tradizioni che in più congiunture l'avevano recata a segregare la trattazione dei negozi spirituali da qualsivoglia controversia politica: tradizioni solennemente sancite nella Bolla *Sollicitudo ecclesiarum* di Papa Gregorio XVI che porta la data del 7 agosto 1831. Perciò noi deliberammo potersi e doversi secondar la domanda del Santo Padre che una persona laica fosse mandata a Roma, affine di conferire intorno ai tre capi sopra accennati e di studiar modo di riescire in proposito a qualche accordo.

Il Vostro Governo non esitò pertanto a proporre e la Maestà Vostra a consentire che l'incarico di tale missione fosse commesso all'onorevole deputato commendatore Saverio Vegezi, a cui si diè compagno e cooperatore il cavaliere avvocato Giovanni Maurizio.

Le istruzioni che vennero loro date ponevano in sodo prima di tutto che le conferenze si tenessero estranee a qualsivoglia questione politica, ed escludessero ogni materia che non si riportasse ai tre capi surriferiti ed in specie qualsivoglia tema che entrasse nelle competenze del potere legislativo. In secondo luogo dichiaravano che, mentre nel corso delle conferenze o delle conseguenti trattative non occorreva accennare al riconoscimento del Governo di Vostra Maestà da parte della Santa Sede, per non far perdere alle conferenze e trattative stesse il loro vero carattere d'un tentativo d'accordi circa interessi al tutto religiosi e spirituali, non potevasi né dovevasi consentire che esse o nell'insieme, o sopra verun punto speciale includessero la negazione del fatto della esistenza del Regno d'Italia, avvegnachè il Governo di Vostra Maestà, se non ha mestieri di formale riconoscimento da parte della Santa Sede, tien diritto e dovere di non prestarsi ad alcun atto che possa tradursi a significare una rinuncia all'esercizio della Sovranità e delle Regie prerogative in qualsivoglia parte del territorio del Regno.

Le istruzioni intorno ai tre capi recavano che si assistesse alla restituzione alle sedi di quei Vescovi il cui ritorno non potesse esser causa di turbamento della pubblica tranquillità, e che dessero guarentigia d'osservare e far osservare dal loro clero le leggi dello Stato; che delle sedi vacanti si riempissero solo quelle che si divisasse conservare nella futura circoscrizione diocessana del Regno; che la presentazione dei soggetti fosse fatta da Vostra Maestà col previo gradimento della Santa Sede, e che di tale presentazione consistesse dall'atto della preconizzazione e dalle Bolle che si sarebbero sottoposte al Regio *Exequatur*; che da ultimo taluno dei titolari già preconizzati non fosse ammesso per gravi ragioni d'ordine pubblico e di politica convenienza, e si ammettessero gli altri su cui non cadessero eccezioni, purché si consentisse la traslazione ad altre sedi dei preconizzati a sedi che si divisasse sopprimere, e risultasse dalla loro presentazione da parte di Vostra Maestà nelle Bolle da sottoporsi anch'esse al Regio *Exequatur*.

Assicurati per tal guisa que' principii che ogni Governo civile ha stretto debito di tutelare, il Governo di Vostra Maestà non si peritò di dar corso alle trattative, riposando dall'un canto sull'accorgimento de' suoi negozianti, e mettendo pegno dall'altro che il paese, in cui al primo suono che ne usciva erasi destata certa apprensione, avrebbe deposto ogni dubbiezza, quando avesse avuto piena ed esatta notizia delle norme che il Governo si era prefisse e delle quali reputò suo debito dar tosto sentore colla Circolare indirizzata dal Ministro dell'Interno ai Prefetti del Regno il 2 dello scorso maggio.

Due periodi corsero le trattative, segnati dai due viaggi che fecero a Roma i negozianti nell'aprile e nel giugno. Accolti dal Santo Padre con dimostrazioni di singolare benevolenza, particolarmente indirite all'Augusta Persona della Maestà Vostra, essi la prima volta non potevano che esporre gli intendimenti del Governo di Vostra Maestà, e raccogliere a rincontro quelli della Santa Sede nel concetto che, salvi i punti di massima, potesse farsi luogo, come è il caso di ogni negoziazione, a qualche opportuno componimento sui punti di minor rilievo. In effetto, come essi trovarono arrendevole la Santa Sede al non richiedere indistintamente il ritorno di tutti i Vescovi assenti, così accennarono che il Governo di Vostra Maestà avrebbe smesso il proposito di porre al ritorno peculiari condizioni; e come la Santa Sede non aveva disdetta la opportunità di una nuova circoscrizione delle diocesi del Regno, così non avvisarono insistere sul preciso numero delle sedi da tener vacanti o da coprire, essendo agevole a riconoscerlo che in tale argomento dovevasi calare a un partito intermedio fra quello del Governo e quello della Santa Sede sopra l'apprezzamento delle ragioni che dalle due parti si sarebbero messe fuori a sostegno dell'uno o dell'altro. Parimente, non avendo la Santa Sede significata una decisa repugnanza ad entrare nelle vedute del Governo circa taluno dei Vescovi già preconizzati, i negozianti espressero la propensione del Governo ad agevolare alla Santa Sede le vie d'assicurare le condizioni degli altri tutti secondo decoro e convenienza.

Ma per raggiungere il Governo col vivo della voce degli intendimenti manifestati dalla Santa Sede, e singolarmente per chiarirli delle difficoltà sollevatesi nelle conferenze intorno all'*Exequatur* delle Bolle di nomina dei vescovi e intorno al loro giuramento, i negozianti chiesero ed ottennero di ricondursi alla sede del Governo. I ragguagli dati dal commendatore Vegezi furono da noi raccolti ed apprezzati come la gravità dell'argomento richiedeva, e ci porsero tema a mature discussioni, specialmente sui due punti anzidetti. Quanto al primo fu riconosciuto che il Governo di Vostra Maestà non poteva rinunciare ad una così preziosa guarentigia del principio civile com'è la concessione dell'*Exequatur* alle provisioni pontificie, che forma parte del nostro diritto pubblico interno, che nell'articolo 18 dello Statuto è inserita fra le prerogative riservate alla Corona, e che il nostro Stato ha comune con quasi tutti gli altri Stati cattolici. Quanto al secondo punto, sebbene potesse parer disdicevole sciogliere i vescovi dall'obbligo del giuramento in ossequio a que' principii di libertà civile e religiosa e di separazione della Chiesa dallo Stato, che il Governo di Vostra Maestà si onora di professare, non pertanto, dacché un tale obbligo è imposto da apposite leggi nella massima parte del Regno, e non potrebbe ammettersi diversità di trattamento per le diverse provincie, fu determinato di mantenerlo, nel concetto altresì che a levarlo bisognasse un provvedimento legislativo.

Intorno a che si considerò ancora che in quasi tutti gli Stati cattolici, corre ai vescovi l'obbligo del giuramento, e che se ne fossero stati prosciolti nel Regno nostro, non si sarebbe ciò attribuito agli spiriti liberali del Governo di Vostra Maestà, bensì a una concessione determinata da ragioni politiche. Né si credette che la Santa Sede sarebbe per sollevare intorno a ciò difficoltà insuperabili, ove fosse deliberata a provvedere agli interessi religiosi e spirituali del nostro Regno, doppiamente consuona con questi il mantenimento della civile concordia, e i vescovi, posti fra noi, come dappertutto, ad esercitare un apostolato di carità e di pace, mai saprebbero adempire tutte le parti con la dovuta efficacia sul clero e sulle popolazioni delle loro diocesi, quando non fossero nelle condizioni stesse della maggior parte de' Vescovi cattolici, in omaggio altresì alle più consentite tradizioni della Chiesa ed a quegli alti suoi insegnamenti che impongono l'obbedienza a tutte le potestà.

I negozianti pertanto, con la conferma delle primitive istruzioni, ricevettero pure il mandato d'insistere circa il giuramento de' Vescovi espresso nella formula adottata nel Regno, e quindi scevra di quegli aggiunti servili e sconvolgenti alla dignità dell'Episcopato che s'incontrano in altre formule, e di insistere ancora circa la presentazione delle Bolle pel regio *Exequatur*, con facoltà d'assentire su quest'ultimo punto a qualche temperamento di forma, purché la disposizione rimanesse intatta nella sostanza, e con quella eziandio di ridurre ad apposita convenzione gli accordi a che si venisse colla Santa Sede, e di pigliar pure accordi parziali sovra uno od altro degli oggetti delle trattative, purché da essi non fossero pregiudicati gli altri punti che rimanessero in sospeso.

Muniti di tali nuove istruzioni i negozianti tornarono a Roma; ma sciaguratamente non trovarono più le disposizioni conciliatrici, onde erano stati confortati nel loro primo viaggio, e

benché vi avessero ancora cortesi accoglienze, dovettero accorgersi che qualche avversa influenza si era attraversata al buon procedimento delle trattative.

Non tocca al Governo di V. M. il farsi ad indagare quali consigli abbiano potuto prevalere sopra la Santa Sede in guisa da renderla del tutto restia a quei componimenti a cui sulle prime era paruta inclinevole, e nemmeno di farsi a ribattere gli argomenti onde può essere stata condotta a respingere i nostri partiti. Il Governo di Vostra Maestà rispetta la indipendenza della Santa Sede, nè crede suo compito entrare con essa in alcuna discussione di principii, sebbene gliene potrebbero fornir materia le tradizioni più antiche e rispettate, le dottrine di gravi canonisti e i procedimenti tenuti dalla Santa Sede medesima in tempi non remoti e non dissimili da questi e verso Governi posti a un dipresso nelle condizioni del Governo italiano. Ma professando di rispettare l'indipendenza della Santa Sede, non dobbiamo rispettar meno l'indipendenza del Governo di Vostra Maestà; e perciò se ci possiamo dolere che non siano stati accolti i partiti da noi proposti per far ragione agli interessi religiosi e spirituali nel Regno, non abbiamo motivo di dolercene se ne fu causa l'aver noi inteso a mantenere salve le prerogative del civile principato ed intatto il diritto nazionale da cui il Governo di Vostra Maestà ripete la sua massima forza.

Al che ci è pur d'uopo soggiungere che non dovevamo punto dai nostri primitivi propositi, né indurci alcun sostanziale cambiamento nelle istruzioni date ai negozianti, doppiamente accennammo di subito alla riserva circa l'*Exequatur*, e solo ci fu necessità spiegar su tal punto i nostri concetti rispetto alle obiezioni della Santa Sede, siccome ci fu pure necessità far dichiarazioni esplicite intorno al giuramento de' Vescovi dopo aver risaputo che la Santa Sede costituiva di tal punto una grave questione. Del rimanente è naturale a vedersi che il Governo di Vostra Maestà, conscio dell'origine sua e de' suoi doveri verso il Parlamento e il paese, non poteva prefiggersi altre norme nelle intraprese trattative se non quelle che ha esposte qui, intanto che si può chiedere quali fossero le intenzioni della Santa Sede nel promoverle in seguito alla proposta che ne usciva spontanea dal cuore di Sua Santità Pio IX, se pure non reputava che il Governo di Vostra Maestà potesse trascorrere a negar se medesimo e a disconoscere tutti quei principii che si professano da ogni Governo indipendente.

L'essere stati respinti i nostri partiti circa il giuramento dei Vescovi e l'*Exequatur* fu causa che non si proseguissero le negoziazioni intorno agli altri punti, e perciò esse non ebbero ulteriore seguito. Se non che fu dichiarato che il Governo di Vostra Maestà non si muoverà dal proposito di consentire man mano al ritorno di quei Vescovi assenti che possano essere restituiti alle Sedi senza pericolo di pubblici comovimenti, non essendo questo che un provvedimento d'ordine interno e già determinato precedentemente dal Governo medesimo.

Dopo di che i negozianti fecero ritorno e rassegnarono il loro mandato, benemeriti per aver adempiuto ad un difficile dovere e posta l'opera loro a serbare inviolate le ragioni e la dignità dello Stato.

Con questa succinta esposizione m'è avviso d'essermi debitamente dell'obbligo che, in un coi miei colleghi, mi corrova di raggiungere la Maestà Vostra intorno a un argomento di tanta gravità e che provocò giudizi così discordanti e così diverse aspettative. La Maestà Vostra vi troverà, fedelmente ritratti tutti i particolari che già Le son noti per la parte che prese alle deliberazioni dei Consiglieri della Sua Corona. Che se dividerà con noi il rammarico che le trattative con la Santa Sede non abbiano avuto il desiderato successo, vorrà pure riconoscere con tutto il paese che in questa occasione furono serbati illesi i diritti della Nazione e del Principato, mentre si era sinceramente cercato di soddisfare a quegli interessi spirituali e religiosi che mai non avrebbero dovuto né dovrebbero con altri interessi confondersi. Forse non è remoto il giorno in cui la tanto augurata separazione della Chiesa dallo Stato tragga con sé il completo segregamento degli interessi religiosi e spirituali dai politici, a beneficio comune della Chiesa e dello Stato e a particolare giovamento di questa Italia che dalla loro confusione ebbe a durare più lunghe e dolorose prove. Ma intanto sarà onore del Governo di Vostra Maestà che in questo incontro non sia venuto meno all'obbligo suo di assicurare gli interessi politici, mentre si reputerà sempre a debito e gloria di soddisfare agli interessi religiosi e spirituali entro quei limiti che sono segnati dall'indole loro propria, dalle leggi del Regno e dalle norme dell'odierna civiltà.

Firenze, 8 luglio 1865.

Il Presidente del Consiglio  
Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri  
ALFONSO LA MARMORA.

Il numero 2359 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Vista la Legge del 2 aprile 1865, num. 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare la Legge di espropriazione per causa di pubblica utilità, con le modificazioni riconosciute necessarie a norma dell'articolo 2 della Legge stessa;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Mi-

nistro di Grazia e Giustizia e dei Culti, d'accordo col Ministro dei Lavori Pubblici e con quello della Guerra;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

## TITOLO I.

## DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I. — Degli atti che debbono precedere la dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 1. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, non può aver luogo che con l'osservanza delle forme stabilite dalla presente Legge.

Art. 2. Sono opere di pubblica utilità per gli effetti di questa Legge, quelle che vengono espressamente dichiarate tali per atto dell'autorità competente.

Possano essere dichiarate di pubblica utilità non solo le opere che si debbono eseguire per conto dello Stato, delle Provincie o dei Comuni nell'interesse pubblico, ma anche quelle che allo stesso scopo intraprendono Corpi morali, Società private o particolari individui.

Art. 3. Qualunque domanda che venga fatta da Provincie, da Comuni, da Corpi morali o da privati, per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità deve essere accompagnata da una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguirsi, la spesa presunta, i mezzi di esecuzione, e il termine entro il quale saranno finite.

Deve inoltre tale domanda essere corredata di un piano di massima, che contenga la descrizione dell'insieme delle opere e dei terreni che esse devono occupare.

Art. 4. La domanda per ottenere che un'opera sia dichiarata di pubblica utilità deve preventivamente pubblicarsi in ciascun comune in cui l'opera stessa vuol essere eseguita, ed inserirsi per estratto nel Giornale Ufficiale per le pubblicazioni amministrative della provincia.

Per quindici giorni almeno da computarsi dalla data delle suddette pubblicazioni ed inserzioni, la relazione ed il piano di massima, accennati nell'articolo precedente, debbono rimanere depositati nell'ufficio del comune ove l'opera dovrà essere eseguita.

Qualora l'opera sia per toccare il territorio di più comuni, potrà bastare il deposito della relazione e del piano di massima nel capoluogo del circondario presso l'ufficio di prefettura o di sotto-prefettura.

Il luogo, la durata e lo scopo del suddetto deposito deve indicarsi in ciascuna delle pubblicazioni ed inserzioni suaccennate.

Art. 5. Durante il termine stabilito dall'articolo precedente, chiunque può prendere conoscenza della relazione e del piano depositati nell'ufficio del comune o della prefettura o della sotto-prefettura, e fare le sue osservazioni.

Il promotore della dichiarazione di pubblica utilità può a sua volta, aver conoscenza delle fatte osservazioni, e presentare osservazioni di risposta.

Il modo in cui dovranno proporsi, raccogliersi e trasmettersi le osservazioni e le risposte, e gli altri particolari relativi saranno determinati nel regolamento di amministrazione da pubblicarsi per l'esecuzione della presente Legge.

Art. 6. Il disposto degli articoli 4 e 5 non è applicabile quando la dichiarazione di pubblica utilità debba esser fatta per legge.

Art. 7. Gli ingegneri, gli architetti ed i periti incaricati della formazione del progetto di massima, potranno introdursi nelle proprietà private, e procedere alle operazioni planimetriche e ad altri lavori preparatori dipendenti dal ricevuto incarico, purché siano muniti di un decreto del prefetto o del sotto-prefetto nella cui provincia o circondario debbono fare le suddette operazioni, e ne sia dato tre giorni prima avviso ai proprietari.

I Prefetti ed i sotto-prefetti prima di rilasciare tale Decreto dovranno accertarsi se gli studi furono debitamente autorizzati dall'autorità competente, nei casi in cui ciò è richiesto.

L'avviso ai proprietari sarà dato a cura del sindaco ed a spese di chi ordinò gli studi, e dovrà indicare i nomi delle persone cui è concessa la facoltà d'introdursi nelle proprietà private. Se trattasi di luoghi abitati, il sindaco, sulla istanza delle parti interessate, fisserà il tempo ed il modo con cui la facoltà concessa può essere esercitata.

Il Sindaco potrà far assistere a quelle operazioni una persona da lui delegata.

Coloro che intraprendono le suddette operazioni saranno obbligati a risarcire qualunque danno recato ai proprietari, e per assicurare il pagamento di questa indennità, potranno i prefetti e sotto-prefetti prescrivere il preventivo deposito di una congrua somma.

Art. 8. Chi si opponesse alle operazioni degli ingegneri, architetti o periti nei casi previsti nell'articolo precedente, o che togliesse i picchetti, i paletti od altri segnali che fossero stati infissi per eseguire il tracciamento dei piani, incorrerà in un'amenda o multa estendibile a lire 300, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale in caso di reato maggiore.

Se la formazione de' piani fu ordinata dalla Amministrazione dello Stato, di una provincia o di un comune, la denuncia sarà fatta all'autorità giudiziaria competente dal prefetto, dal sotto-prefetto o dal sindaco; negli altri casi, da chi avrà commessa la formazione de' suddetti piani.

## CAPO II. — Della dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 9. La dichiarazione di pubblica utilità deve farsi con legge nei seguenti casi:

1° Per la costruzione delle strade nazionali delle ferrovie pubbliche, dei canali navigabili, pel prosciugamento dei laghi e per altri grandi lavori d'interesse generale, la cui esecuzione, giusta le discipline che governano le opere pubbliche, deve essere autorizzata con legge, debba o no lo Stato concorrere nella spesa;

2° Quando per l'esecuzione di un'opera debbasi imporre un contributo ai proprietari dei fondi confinanti o contigui alla medesima a termini dell'articolo 77 della presente legge.

Art. 10. Per le opere provinciali, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal Ministro dei Lavori Pubblici quando i progetti d'arte debbono essere dal medesimo approvati: negli altri casi è fatta dal prefetto.

E' altresì fatta dal prefetto per la costruzione e per la sistemazione delle strade comunali o consorziali poste fuori dell'abitato, dei ponti, delle opere idrauliche e de' porti, spettanti pure a comuni od a consorzi, dopo che il progetto delle opere sia stato approvato.

Art. 11. E' fatta con Decreto Reale, sulla proposta del Ministro della Guerra o della Marina, la dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione di fortificazioni o di fabbriche militari.

Art. 12. Fuori dei casi preveduti dagli articoli 9, 10, 11 e 84, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con Decreto Reale sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, udito il Consiglio di Stato.

Art. 13. Nell'atto che si dichiara un'opera di pubblica utilità, saranno stabiliti i termini entro i quali dovranno cominciarli o compiersi le espropriazioni ed i lavori.

L'autorità che stabilì i suddetti termini li può prorogare per casi di forza maggiore o per altre ragioni indipendenti dalla volontà dei concessionari, ma sempre con determinata prefissione di tempo.

Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni, se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla presente legge.

Art. 14. Qualora la legge abbia fissato il termine per l'esecuzione di un'opera, potrà questo essere prorogato con Decreto Reale per un tempo non eccedente il terzo di quello concesso, salvo nella legge stessa fosse stato questo termine dichiarato perentorio, o si fosse disposto altrimenti.

Art. 15. Ai Decreti di dichiarazione di pubblica utilità saranno uniti la relazione ed il piano di massima delle opere da eseguirsi.

## CAPO III. — Della designazione dei beni da espropriarsi.

Art. 16. Emanato l'atto che dichiara un'opera di pubblica utilità, colui che la promosse dovrà a sua cura, e preso per norma il progetto di massima, formare il piano particolareggiato di esecuzione, descrittivo di ciascuno dei terreni ed edifici, di cui l'espropriazione si stima necessaria, indicandone i confini, la natura, la quantità, l'alibramento, possibilmente il numero di mappa, ed il nome e il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali, ed in difetto nei ruoli dell'imposta fondiaria.

Per l'esecuzione delle operazioni a cui dovranno procedere gli ingegneri, gli architetti o periti, a fine di formare il piano particolareggiato di esecuzione sovraaccennato, sono applicabili le disposizioni degli articoli 7 e 8 della presente legge, senza che sia necessario un nuovo Decreto del prefetto.

Art. 17. Approvato dall'autorità competente il piano di esecuzione, il prefetto ne ordina il deposito, per la parte relativa a ciascun comune in cui deve aver luogo l'espropriazione, nell'ufficio comunale per il termine di quindici giorni continui.

L'eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo di esso deve annunziarsi dai sindaci mediante avviso da pubblicarsi in ciascuno di detti comuni.

Uguale avviso deve inserirsi nel giornale destinato alle pubblicazioni ufficiali amministrative della provincia.

Art. 18. Dalla data della pubblicazione e dell'inserzione dell'avviso dell'eseguito deposito decorre il termine di 15 giorni stabilito dall'articolo precedente, durante il quale le parti interessate possono prendere conoscenza del piano di esecuzione, e possono proporre in merito di esso le loro osservazioni nel modo che verrà stabilito dal regolamento, a norma dell'articolo 5 della presente legge.

Art. 19. Il prefetto, veduti i certificati di pubblicazione e gli altri documenti annessi, riconosciuta la regolarità dei seguiti atti, se non vi furono osservazioni, ordina che il piano si esegua.

Se furono proposte osservazioni sulla regolarità de' seguiti atti, egli pronuncia definitivamente su di esse con Decreto motivato, udito il Consiglio di prefettura.

Qualora le osservazioni siano dirette contro il tracciato od il modo di esecuzione dell'opera, il prefetto, udito l'avviso dell'ingegnere capo del Genio civile e del Consiglio di prefettura, se riconosce insussistenti le opposizioni, le respinge definitivamente; se invece le ravvisa meritevoli di considerazione, decreta le modificazioni necessarie al progetto nel caso che questo sia stato da lui approvato: negli altri casi ne decreta il rinvio per la decisione all'autorità da cui fu impartita l'approvazione.

Art. 20. Se le osservazioni riguardano soltanto una parte del tracciato o dell'opera, il prefetto, anche prima della loro risoluzione, potrà ordinare che il piano si esegua nelle altre parti.



Art. 21. Quando in luogo di un semplice piano di massima, di cui all'articolo 3, si presenti un piano particolareggiato conforme al disposto dell'articolo 16, o quando nell'atto in cui fu dichiarata la pubblica utilità si contengano le indicazioni prescritte dal medesimo articolo 16, si potrà omettere la formazione del piano particolareggiato di esecuzione.

La pubblicazione del piano particolareggiato di cui sopra, avvenuta precedentemente alla dichiarazione di pubblica utilità, a termini dell'articolo 4, potrà anche tener luogo della pubblicazione del piano di esecuzione, allorché essa sia avvenuta colle avvertenze, nei luoghi e nei modi stabiliti dagli articoli 17 e 18.

In questo caso la decisione sulle osservazioni sarà fatta nell'atto con cui si dichiara la pubblica utilità dell'opera.

Art. 22. Possono comprendersi nella espropriazione non solo i beni indispensabili all'esecuzione dell'opera pubblica, ma anche quelli attigui in una determinata zona, l'occupazione dei quali conferisca direttamente allo scopo principale dell'opera predetta.

La facoltà di espropriare i beni attigui deve essere espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, o concessa con posteriore R. Decreto.

Art. 23. A richiesta dei proprietari debbono pure comprendersi fra i beni da acquistarsi dagli esecutori dell'opera, le frazioni residue degli edifici e terreni in parte soltanto segnate nel piano di esecuzione, qualora le medesime siano ridotte per modo da non poter più avere per proprietario una utile destinazione, o siano necessari lavori considerevoli per conservarle od usarne in modo profittevole.

#### CAPO IV. — Dell'indennità e del modo di determinarla.

Art. 24. Colui che promosse la dichiarazione di pubblica utilità unitamente al piano particolareggiato d'esecuzione, deve far compilare un elenco in cui di rinvio al nome ed al cognome dei proprietari, ed alla designazione sommaria dei beni da espropriarsi, sia indicato il prezzo che egli offre per la loro espropriazione.

Quest'elenco sarà depositato e reso pubblico nel tempo e nel modo stabiliti dall'articolo 17 della presente legge.

Nel caso dell'articolo 21 l'elenco sarà pubblicato dopo la dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 25. Affinché la somma offerta dagli esproprianti si possa considerare accettata dai proprietari, è necessario che essi ne abbiano fatta espressa dichiarazione in iscritto.

Deve questa consegnarsi al sindaco del luogo in cui trovansi i beni soggetti ad espropriazione nel termine indicato dall'articolo 18.

L'accettazione del prezzo può essere subordinata agli effetti delle osservazioni che fossero nell'atto stesso presentate.

Art. 26. Prima della scadenza del termine indicato nell'articolo 18, i proprietari interessati ed il promotore dell'espropriazione, o le persone da essi delegate, possono presentarsi avanti il sindaco, il quale, coll'assistenza della Giunta, ove occorra, procurerà che venga amichevolmente stabilito fra le parti l'ammontare delle indennità.

Art. 27. L'indennità è accettata o pattuita direttamente da coloro che hanno la proprietà dei fondi soggetti ad espropriazione.

Quando si tratti di beni enfiteutici, l'indennità sarà accettata o pattuita dagli enfiteutici che trovansi in possesso del fondo.

Gli usufruttuari, i conduttori, i proprietari diretti ed altri a cui spettasse qualche diritto negli stabili suddetti, sono fatti indenni dagli stessi proprietari, o possono esperire le loro ragioni nel modo indicato dagli articoli 52, 53, 54, 55 e 56.

Art. 28. L'accettazione dell'indennità offerta dall'espropriante e gli accordi amichevoli che siano conclusi fra questo ed i proprietari od enfiteutici dei beni da espropriarsi, prima che sia approvato il piano di esecuzione, si considereranno dipendenti dalla condizione che il piano venendo approvato, i beni ceduti sieno compresi nella espropriazione.

Art. 29. Scaduto il termine indicato nell'articolo 25, debbono trasmettersi al prefetto le dichiarazioni di accettazione dell'indennità offerta o gli accordi conclusi fra gli esproprianti ed i proprietari dei beni da occuparsi.

Art. 30. Il prefetto ordinerà il deposito delle indennità accettate o convenute nella Cassa pubblica dei depositi e prestiti per gli effetti di cui all'articolo 52, e potrà anche, udito il Consiglio di prefettura, autorizzare il pagamento diretto delle indennità per intero od in parte all'espropriante, quando sarà da questo o dall'espropriante somministrata, a tutela dei diritti dei terzi, idonea garanzia.

In seguito alla presentazione degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento, il prefetto autorizzerà l'occupazione immediata dei fondi per i quali fu accettata od amichevolmente fissata l'indennità stessa, facendo di questa espressa menzione.

Art. 31. Il prefetto contemporaneamente formerà l'elenco dei proprietari che non accettarono l'offerta d'indennità e che non conchiusero alcuna amichevole accordo cogli esproprianti, indicando sommariamente i loro beni soggetti ad espropriazione, e trasmetterà tale elenco unitamente al piano di esecuzione ed agli altri documenti al presidente del tribunale del circondario in cui sono situati i beni da espropriarsi.

Art. 32. Il tribunale nei tre giorni immediatamente successivi al ricevimento delle carte, nomina con un semplice decreto, e senza che sia necessaria la citazione delle parti, uno o tre periti con incarico ai medesimi di procedere alla stima dei beni da espropriarsi situati nel circondario ed indicati nell'elenco trasmesso dal prefetto.

Collo stesso decreto fissa ai periti il termine entro il quale dovranno presentare la loro relazione.

Art. 33. Sulla richiesta del prefetto i beni da espropriarsi potranno essere divisi in distinte serie, ed il Tribunale potrà stabilire un termine per ciascuna serie e nominare periti per ciascuna di esse.

Art. 34. La perizia indicata nei due articoli precedenti avrà gli effetti di una perizia giudiziale, e potrà essere impugnata soltanto nelle forme e nei modi preveduti da questa legge, ed in difetto dal Codice di procedura civile.

Art. 35. Nessuna opposizione contro il decreto di nomina dei periti potrà impedire ed arrestare le operazioni, salvo il diritto di oppugnarle in separato giudizio dopo la espropriazione, a norma dell'articolo 51.

Art. 36. Non è necessario che le parti inte-

ressate siano citate per intervenire alla perizia. A cura tuttavia dei periti deve in ciascun comune essere pubblicato un avviso con indicazione dei giorni in cui essi procederanno alla stima di ciascuna proprietà.

La pubblicazione deve aver luogo almeno tre giorni prima che si proceda alla stima.

Art. 37. Le spese giudiziarie per la nomina dei periti e quelle di perizia sono a carico dello espropriante.

Sono a carico dello espropriato unicamente quando la stima riesca inferiore alla somma che fu offerta dall'espropriante a termini dell'articolo 24.

Si dividono poi per metà le spese fra l'espropriante e l'espropriato quando la differenza fra il prezzo di perizia ed il prezzo offerto non sia maggiore di un decimo.

Art. 38. Le perizie saranno eseguite, e le relazioni compilate giusta le norme tracciate dalle leggi generali di procedura.

Art. 39. Nei casi di occupazione totale, la indennità dovuta allo espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compra-vendita.

Art. 40. Nel caso di occupazione parziale, l'indennità consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione, ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione.

Art. 41. Qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale e immediato alla parte del fondo non espropriata, questo vantaggio sarà stimato, e detratto dalla indennità quale sarebbe se fosse calcolata a norma dell'articolo precedente.

Se il vantaggio di cui è detto qui sopra sarà stimato a più di un quarto della indennità che, secondo l'articolo 40 sarebbe dovuta al proprietario, questi potrà abbandonare all'espropriante l'intero immobile nel giusto prezzo stimato a termini dell'articolo 39, sempreché il giusto prezzo della parte del fondo espropriata superi il quarto del giusto prezzo dell'intero immobile. L'espropriante può esimersi dall'accettare questo abbandono pagando una somma non minore dei tre quarti della indennità stimata a norma dell'articolo 40.

In ogni caso però la indennità dovuta al proprietario non potrà essere mai minore della metà di quella che gli spetterebbe ai termini dell'articolo 40.

Art. 42. L'aumento di valore che dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità sarebbe derivato alla parte del fondo compresa nella espropriazione, non può tenersi a calcolo per aumentare l'indennità dovuta al proprietario.

Art. 43. Non possono essere calcolate nel computo delle indennità le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, quando avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, risultassero eseguite nello scopo di conseguire un'indennità maggiore, salvo il diritto al proprietario di esportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilità da eseguirsi.

Si considerano fatte allo scopo di conseguire una maggiore indennità, senza d'uopo di prova, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, che dopo la pubblicazione dell'avviso del deposito del piano di esecuzione, siano state intraprese sui fondi in esso segnati fra quelli da espropriarsi.

Art. 44. Se il fondo è enfiteutico, deve considerarsi come libero. L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle dispute che possono insorgere tra il proprietario diretto e l'enfiteuta, né a sopportare aumento di spesa per il riparto dell'indennità tra l'uno e l'altro.

Art. 45. Non deve farsi luogo ad alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo del fondo dominante o serviente.

Sono in questo caso rimborsate le spese necessarie per la esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per la traslazione delle servitù, salva a chi promuove l'espropriazione la facoltà di farle eseguire egli stesso.

Le suddette opere e spese dovranno essere indicate nella perizia.

Art. 46. È dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dalla esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.

La privazione di un utile al quale il proprietario non avesse diritto, non può mai essere tenuta a calcolo nel determinare l'indennità.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle servitù stabilite da leggi speciali.

#### CAPO V. — Dell'espropriazione.

Sezione I. — Decreto e pronuncia l'espropriazione e l'occupazione dei beni: suoi effetti rispetto al proprietario espropriato.

Art. 47. La relazione dei periti viene dal presidente del Tribunale trasmessa al prefetto con tutti i documenti, e previa liquidazione delle spese di perizia ed assegno delle medesime a norma dell'art. 37.

Art. 48. Il prefetto, ricevuta la relazione dei periti, ordina all'espropriante di depositare nella cassa dei depositi e prestiti le somme risultanti dalla perizia, ovvero autorizza il pagamento diretto delle indennità per intero o in parte, a norma dell'art. 30; ed in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti il seguito deposito, o dei titoli giustificanti l'effettuato pagamento, pronuncia l'espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni.

Nel Decreto in cui si pronuncia l'espropriazione, deve indicarsi l'ammontare dell'indennità che fu assegnata colla perizia, e di cui venne fatto il deposito o il pagamento.

Art. 49. Il deposito dell'indennità si considera fatto per conto dei proprietari espropriati. Essi hanno diritto di esigere che la somma depositata, o da depositarsi, sia impiegata in titoli del debito pubblico.

Art. 50. La proprietà dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità passa nell'espropriante dalla data del Decreto del prefetto che pronuncia la espropriazione.

Art. 51. Il Decreto del prefetto che pronuncia la espropriazione deve, a cura dello espropriante, essere notificato a forma delle citazioni ai proprietari espropriati.

Ognuno di essi, nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta, può proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le sue istanze contro la stima fatta dai periti e contro la liquidazione delle spese. L'atto di opposizione

dovrà essere intimato tanto al prefetto, (quanto all'espropriante).

Trascorso questo termine senza che sia proposto richiamo dianzi ai tribunali contro la stima, l'indennità si avrà definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia, salvi gli effetti dell'art. 54.

Sezione II. — Effetti della espropriazione riguardo ai terzi: pagamento dell'indennità.

Art. 52. Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio e tutte le altre azioni esercitabili sui fondi soggetti ad espropriazione, non possono interrompere il corso di essa, né impedire gli effetti.

Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti anzidetti si possono far valere, non più sul fondo espropriato, ma sull'indennità che lo rappresenta.

Art. 53. Il decreto del prefetto che autorizza l'occupazione immediata dei fondi a termini dell'articolo 30, e quello che ne pronuncia l'espropriazione nel caso preveduto dall'articolo 48, saranno trascritti nell'ufficio delle ipoteche, e sarà fatta l'opportuna voltura nel catasto o nei libri censuari.

La trascrizione e la voltura nel catasto e nei libri censuari si eseguiranno entro quindici giorni, a cura ed a spese dell'espropriante.

Art. 54. Un estratto dei decreti accennati nell'articolo precedente debb'essere anche inserito nel termine di cinque giorni nel giornale destinato per la pubblicazione degli avvisi giudiziari della provincia.

Coloro che hanno ragioni da esperire sull'indennità possono impugnarla come insufficiente, nel termine di trenta giorni successivi alla suddetta inserzione, e nei modi indicati all'art. 51. Scorso il suddetto termine, senza che siano proposto richiamo, l'indennità si avrà anche rispetto ad essi definitivamente stabilita nella somma depositata.

Art. 55. Diventa definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'ammontare dell'indennità, spirati i termini per l'esercizio dei diritti reali, ove alcuno non ne esista sopra il fondo espropriato, né siano notificata opposizione al pagamento, oppure fra tutte le parti interessate siano stabilito d'accordo il modo di distribuire l'indennità, il prefetto, udito il Consiglio di prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario espropriato od agli aventi diritto.

Art. 56. Esistendo vincoli reali sul fondo espropriato, od opposizioni al pagamento, o non essendosi le parti accordate sul modo di distribuire l'indennità, deve provvedersi sull'istanza della parte più diligente dal tribunale competente a termini delle leggi civili.

CAPO VI. — Disposizioni circa i beni soggetti ad espropriazione di spettanza dei minori, interdetti, assenti, corpi morali ed altre tali persone.

Art. 57. Se fra i fondi da espropriarsi indicati nel piano di esecuzione, trovansi beni appartenenti a minori, interdetti, assenti, a corpi morali o ad altre persone alle quali non sia accensita la facoltà libera di alienare immobili, per la legalità dell'alienazione forzata di tali beni non è necessaria alcuna particolare autorizzazione, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti circa la fissazione dell'indennità e l'investimento della somma a tal titolo dovuta.

Art. 58. I tutori e gli altri amministratori delle persone indicate nell'articolo precedente possono, nell'interesse delle medesime, accettare l'indennità offerta dagli esproprianti e fissarla per privato accordo e fare la richiesta prevista dall'articolo 23, purché tali dichiarazioni, richieste e privati contratti siano poi approvati dal tribunale del circondario ove sono situati i beni, udito il Pubblico Ministero.

Trattandosi di beni spettanti ai comuni, alle provincie od allo Stato, l'accettazione, la richiesta ed i privati accordi saranno approvati in via amministrativa nel modo stabilito per le transazioni.

Non è necessaria veruna approvazione per l'accettazione dell'indennità, qualora questa sia stata determinata dai periti nominati dal tribunale a termini dell'articolo 32.

Art. 59. Le somme depositate per indennità di beni espropriati spettanti a minori, a corpi morali e ad altre persone che non hanno la libera disponibilità dei loro beni, non possono essere esatte dai tutori e dagli altri amministratori, salvo se sia fatto investimento, e sieno osservate le formalità prescritte dalle leggi civili.

Non è necessaria alcuna autorizzazione per la conversione delle suddette somme in titoli del debito pubblico a termini dell'articolo 49.

CAPO VII. — Del diritto degli espropriati di ottenere la retrocessione dei loro fondi non stati occupati nell'esecuzione delle opere di pubblica utilità.

Art. 60. Dopo l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità, se qualche fondo a tal fine acquistato non ricevette o in tutto o in parte la preveduta destinazione, gli espropriati o gli aventi ragione da essi che abbiano la proprietà dei beni da cui fu staccato quello espropriato, hanno diritto ad ottenerne la retrocessione.

Il prezzo di tali fondi, ove non sia pattuito amichevolmente fra le parti, sarà fissato giudizialmente in seguito a perizia fatta a norma degli articoli 32 e 33.

Esso non potrà eccedere l'ammontare dell'indennità ricevuta dal proprietario per l'espropriazione del suo fondo, salvo vi si fossero dall'espropriante eseguite nuove opere che ne avessero aumentato il valore.

Art. 61. Un avviso pubblicato nel modo prescritto dall'articolo 17, deve indicare i beni che, non dovendo più servire all'esecuzione dell'opera pubblica, sono in condizione di essere rivenduti.

Nei tre mesi successivi a questa pubblicazione, i precedenti proprietari o gli aventi ragione da essi, che intendano riacquistare la proprietà dei suddetti fondi, debbono farne espressa dichiarazione da notificarsi per atto di usciere all'espropriante: nel mese successivo poi alla fissazione del prezzo, debbono effettuare il pagamento: il tutto sotto pena di decadere dalla preferenza che la legge loro accorda.

Ove l'avviso anzidetto non venga pubblicato potranno i proprietari o gli aventi ragione da essi rivolgersi al prefetto, perchè con suo decreto dichiarino che i beni più non servono all'opera pubblica.

Art. 62. Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state dall'espropriante acquistate sulla richiesta del proprietario in forza dell'ar-

ticolo 23, e che rimangono disponibili dopo l'esecuzione delle opere.

Qualora l'intero fondo non fosse stato occupato per l'esecuzione dell'opera pubblica, sarà sempre applicabile il disposto dell'articolo 60.

Art. 63. Fatta l'espropriazione, se l'opera non si sia eseguita, e siano trascorsi i termini a tal uopo concessi o prorogati, gli espropriati potranno domandare che sia dall'autorità giudiziaria competente pronunciata la decadenza della ottenuta dichiarazione di pubblica utilità, e sieno loro restituiti i beni espropriati, mediante il pagamento del prezzo che sarà determinato nel modo indicato dall'articolo 60 della presente legge.

#### TITOLO II.

##### DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

CAPO I. — Delle occupazioni temporanee dei fondi per l'estrazione di pietre, ghiaia e per altri usi necessari alla esecuzione delle opere pubbliche.

Art. 64. Gli intraprenditori ed esecutori di una opera dichiarata di pubblica utilità, possono occupare temporaneamente i beni privati, per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o rolle, per farvi deposito di materiali, per stabilire magazzini ed officine, per praticarvi passaggi provvisori, per aprire canali di diversione delle acque e per altri usi necessari all'esecuzione dell'opera stessa.

Per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o rolle non potranno occuparsi i terreni chiusi da muro.

I materiali raccolti dal proprietario per suo uso anche in terreni non chiusi da muro non potranno essere espropriati, se non nei casi preveduti dall'articolo 71.

Art. 65. La domanda deve essere dagli intraprenditori od esecutori dei lavori diretta al prefetto della provincia in cui trovansi i beni da occuparsi, coll'indicazione della durata che essi intendono si debba assegnare all'occupazione e dell'indennità dai medesimi offerta.

Questa domanda deve comunicarsi ai proprietari interessati con invito di fare nel termine di dieci giorni decorrenti dalla notificazione, le loro osservazioni sulla chiesta occupazione, e di dichiarare espressamente se accettano l'offerta d'indennità, la quale in caso di silenzio si considererà rifiutata.

Art. 66. Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente, senza che sia stata fatta espressa dichiarazione di accettazione, il prefetto, se crede fondata la domanda, nomina egli stesso un perito per fissare l'indennità dovuta, e determina ad un tempo la durata dell'occupazione.

Art. 67. Ciascun proprietario dei terreni da occuparsi sarà a mezzo del sindaco avvertito del giorno in cui si procederà alla perizia.

Art. 68. Nella perizia si esporrà lo stato in cui si trova il fondo da occuparsi. L'indennità deve essere determinata, avuto riguardo alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata dell'occupazione, e tenuto conto di tutte le altre valutabili circostanze.

Art. 69. Il prefetto, veduta la perizia, ordinerà il pagamento della somma determinata dal perito, ed autorizzerà l'occupazione temporanea. Nel caso in cui la detta somma non venga accettata o si facciano opposizioni al pagamento, il prefetto ne ordinerà il deposito nella Cassa dei depositi giudiziari, ed autorizzerà l'occupazione temporanea.

Contro la stima fatta dal perito è ammesso il richiamo all'autorità giudiziaria competente nei termini e nei modi stabiliti dall'articolo 51.

Art. 70. Qualora l'intraprenditore od esecutore dell'opera pubblica, durante l'occupazione temporanea si fosse valso del terreno occupato per usi non indicati nel decreto d'autorizzazione, ed avesse recato al fondo occupato un danno non preveduto nella determinazione dell'indennità, è sempre salvo al proprietario il diritto di ottenere il risarcimento dei maggiori danni.

CAPO II. — Delle occupazioni nei casi di forza maggiore e di urgenza.

Art. 71. Nei casi di rotture di argini, di rovesciamento di ponti per impeto delle acque e negli altri casi di forza maggiore e di assoluta urgenza, i prefetti ed i sotto-prefetti, previa la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, possono ordinare l'occupazione temporanea dei beni immobili che occorressero all'esecuzione delle opere all'uopo necessarie.

Se poi l'urgenza fosse tale da non consentire nemmeno l'indugio richiesto per far avvertito il prefetto od il sotto-prefetto, ed attendere il provvedimento, il sindaco può autorizzare l'occupazione temporanea dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori sovra indicati, con obbligo però di partecipare immediatamente al prefetto o sotto-prefetto la concessa autorizzazione.

Art. 72. Il prefetto col decreto che autorizza l'occupazione o con decreto successivo stabilisce provvisoriamente l'indennità da corrispondersi ai proprietari dei beni occupati.

Questa indennità è offerta ai suddetti proprietari, e se è accettata vien tosto soddisfatta. Qualora la medesima non sia accettata, il prefetto ne ordina il deposito nella Cassa dei depositi giudiziari, per essere poi determinata giudizialmente.

In quanto al modo ed ai termini per far l'offerta e l'accettazione, e per proporre i richiami avanti il tribunale competente, come pure per determinare le somme dell'indennità, si debbono osservare le disposizioni degli articoli 24 e seguenti.

Art. 73. Le occupazioni temporanee prevedute dall'articolo 71 non possono in nessun caso essere protratte oltre il termine di due anni, decorrenti dal giorno in cui ebbero luogo.

Occorrendo di renderle definitive, si procederà secondo le norme di che agli articoli 16 e seguenti della presente legge.

#### CAPO III. — Delle espropriazioni per opere militari.

Art. 74. Emanato il Decreto Reale, di cui all'articolo 11, il Ministro della Guerra, o della Marina, con suo Decreto designa per l'esecuzione di fortificazioni o di altre opere militari le proprietà private che per tal causa debbono essere espropriate.

I piani di massima e di esecuzione non sono fatti pubblici, né contro il Decreto di designazione dei beni da espropriarsi è ammesso verun richiamo in via giudiziaria od amministrativa.

Art. 75. L'ufficiale incaricato della direzione dei lavori forma l'elenco dei proprietari dei beni da espropriarsi, e dell'indennità

offerta dall'amministrazione militare, e trasmette tale elenco al prefetto per la sua pubblicazione nei comuni in cui sono situati i suddetti beni.

Sono nel resto applicabili le disposizioni contenute nei capi 4°, 5°, 6° e 7° del titolo I° della presente legge.

Art. 76. In caso di assoluta urgenza, l'autorità militare che ha il comando locale, previa la compilazione dello stato di consistenza, può ordinare l'occupazione immediata dei beni necessari all'esecuzione delle opere militari.

Essa ha le facoltà attribuite al prefetto dal capo 2° del titolo 2° della presente legge, e può applicare le altre disposizioni ivi contenute circa le espropriazioni d'urgenza.

#### CAPO IV. — Delle espropriazioni con obbligo di contributo.

Art. 77. Qualora in una legge che dichiara un'opera di pubblica utilità sia imposto ai proprietari di beni confinanti o contigui alla medesima l'obbligo di contribuire all'esecuzione in ragione del maggior valore che vengono ad acquistare le loro proprietà, e non siano nella stessa legge indicate la misura del contributo e le norme da seguirsi per esigerlo, debbono osservarsi le disposizioni seguenti.

Art. 78. Il contributo per ciascun proprietario deve essere uguale alla metà del maggior valore risultante dall'esecuzione delle opere di pubblica utilità.

Questo contributo è pagabile a decimi in ciascun anno, contemporaneamente all'imposta prediale.

Art. 79. Nel computo del maggior valore deve dedursene quella parte che già avesse fatto compenso coll'indennità dovuta per l'espropriazione.

Art. 80. Il proprietario del fondo gravato di contributo può abbandonarlo all'espropriante pel giusto prezzo stimato a termini dell'articolo 39.

Art. 81. Per sicurezza del pagamento del contributo, compete all'espropriante una ipoteca sopra il maggior valore che il fondo ha acquistato per l'esecuzione dell'opera pubblica.

Questa ipoteca dovrà essere iscritta nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi civili per la conservazione delle ipoteche legali.

Art. 82. Le disposizioni di questo capo potranno essere applicate per legge anche alle opere che s'intraprendano per conto delle Provincie, dei Comuni o dei Consorzi.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa i consorzi obbligatori.

CAPO V. — Dell'espropriazione dei monumenti storici o di antichità nazionale.

Art. 83. Ogni monumento storico o di antichità nazionale, che abbia natura d'immobile, o la cui conservazione pericolasse continuando ad essere posseduto da qualche corpo morale, o da un privato cittadino, può essere acquistato dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni in via di espropriazione per causa di pubblica utilità.

Art. 84. All'espropriazione debbono in ogni caso precedere le formalità richieste dagli articoli 4 e 5 e la speciale notificazione della proposta o domanda ai proprietari del monumento. La dichiarazione di pubblica utilità è fatta nel modo indicato dall'articolo 12 sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione.

Art. 85. L'indennità a pagarsi è stabilita amichevolmente o nel modo indicato dagli articoli 31 e seguenti della presente legge.

CAPO VI. — Dei piani regolatori edilizi.

Art. 86. I comuni in cui trovansi riunita una popolazione di diecimila abitanti almeno, potranno per causa di pubblico vantaggio determinata da attuale bisogno di provvedere alla salubrità ed alle necessarie comunicazioni, fare un piano regolatore nel quale siano tracciate le linee da osservarsi nella ricostruzione di quella parte dell'abitato in cui sia da rimediare alla viziosa disposizione degli edifici per raggiungere l'intento.

Art. 87. I progetti dei piani regolatori debbono essere fatti pubblici a cura del sindaco, a norma degli articoli 17 e 18, ed essere adottati dal Consiglio comunale, il quale delibera sulle opposizioni che fossero presentate.

Se il Consiglio Comunale respinge le opposizioni, la Deputazione provinciale è chiamata a dar parere sul merito del progetto e delle opposizioni.

I piani regolatori sono approvati a norma dell'articolo 12, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ed anche il Consiglio provinciale di Sanità, ove occorra.

Nel decreto di approvazione sarà determinato il tempo, non maggiore di anni 25, entro il quale si dovrà eseguire il piano.

Art. 88. Il decreto di approvazione del piano deve essere a cura del Sindaco pubblicato e notificato entro un mese nella forma delle citazioni a ciascun proprietario dei beni in esso piano compresi.

Art. 89. Diventato definitivo il piano, dal giorno della sua pubblicazione i proprietari dei terreni e degli edifici in esso compresi, volendo far nuove costruzioni o riedificare o modificare quelle esistenti, sia per volontà loro, sia per necessità, debbono uniformarsi alle norme tracciate nel piano.

Art. 90. I lavori fatti in contravvenzione all'articolo precedente saranno distrutti, ed il proprietario condannato alla multa estensibile a lire 1000.

Art. 91. L'area degli edifici ed i terreni sui quali è proibito di edificare, come l'area pubblica sulla quale devono estendersi le fabbricazioni dei privati, non cessano dall'appartenere al rispettivo proprietario, finché non sia eseguito il deposito od il pagamento delle indennità determinate a seconda degli articoli 39 e 40.

Art. 92. L'approvazione del piano regolatore equivale ad una dichiarazione di pubblica utilità e potrà dar luogo alle espropriazioni delle proprietà nel medesimo campo, osservate le prescrizioni della presente legge.

CAPO VII. — Dei piani di ampliamento.

Art. 93. I comuni nei quali sia dimostrata l'attuale necessità di estendere l'abitato, potranno adottare un piano regolatore di ampliamento, in cui siano tracciate le norme da osservarsi nell'edificazione di nuovi edifici, affine di provvedere alla salubrità dell'abitato ed alla più sicura, comoda e decorosa sua disposizione. A questi piani sono applicabili le disposizioni del precedente capo.

gli articoli 39, 40 e 41, salvi quei concorsi nelle opere di sistemazione e di conservazione delle vie che dai regolamenti locali fossero per questo caso speciale imposti.

## TITOLO III.

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 95. Gli atti di rendita, di quitanza ed altri relativi all'acquisto dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità, possono estendersi a forma di processo verbale, nel quale potranno comprendersi parecchie cessioni od atti.

Art. 96. Le notificazioni prescritte dalla presente Legge, le quali non sia espressamente stabilito doversi fare a modo delle citazioni, possono eseguirsi da messi comunali, o da altri agenti amministrativi.

Art. 97. Nelle provincie del Regno nelle quali non è dalle leggi civili stabilita la trascrizione del titolo per liberare le proprietà dai privilegi o dalle ipoteche, basta per l'esecuzione del disposto dall'art. 53 di adempimento le formalità corrispondenti, che siano prescritte dalle leggi civili in dette provincie vigenti.

Art. 98. Le attribuzioni date colla presente legge al prefetto, eccettuata quella di dichiarare la pubblica utilità e le altre per le quali si richiede il previo avviso del Consiglio di prefettura, possono essere delegate ai sotto prefetti del circondario in cui sono posti i beni soggetti all'espropriazione.

Art. 99. Le opere che all'epoca della pubblicazione della presente Legge già sono ordinate da una legge speciale, o per le quali si fecero stanziamenti nei bilanci dello Stato a tutto lo esercizio 1865, o che furono riconosciute di pubblica utilità, a norma delle leggi precedenti, si considerano di pubblica utilità; la dichiarazione di pubblica utilità sarà però espressamente fatta, o rinnovata senza altra formalità, nel Decreto che approva i progetti per la loro esecuzione.

Art. 100. Per gli atti delle espropriazioni in corso, al tempo in cui avrà esecuzione la presente Legge, saranno applicabili le leggi e disposizioni che nelle diverse provincie del Regno erano in vigore.

Per quanto però riguarda la fissazione delle indennità nei casi, preveduti dagli articoli 39, 40 e 41, ed ogni altra operazione posteriore che debba aver luogo in forza della presente Legge, sarà osservato tutto ciò che è prescritto dalla medesima.

Art. 101. La presente Legge avrà esecuzione dal 1° settembre 1865, rimanendo abrogate tutte le leggi, regolamenti e disposizioni che ora reggono l'espropriazione per causa di pubblica utilità nelle diverse provincie del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Firenze, addì 25 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. VACCA.  
S. JACINI.  
A. PETTITI.

(Per la relazione che si riferisce alla presente Legge, vedi n° 163, giovedì 6 corrente).

Relazione fatta a S. M. dal Ministro della Guerra in udienza del 5 giugno sul Decreto n° 2346, pubblicato nel numero 157 di questa Gazzetta.

SIRE,

Sotto la direzione di ufficiali dell'Esercito, di funzionari del corpo d'Intendenza Militare, o di altri a ciò specialmente delegati, sono attualmente incaricati del disimpegno dei servizi contabili dipendenti dal Ministero della Guerra vari personali d'impiegati civili, i quali per la rispettiva organizzazione variano fra loro nei gradi, nelle classi ed anche in parte negli stipendi, non che poi discordano nelle norme di ammissione ed avanzamento.

Da appositi studi a tal riguardo praticati, e per quella uniformità di principi e di equità che informarono mai sempre gli atti del Governo della M. V., si è riconosciuta la convenienza ed utilità di dare a questi diversi personali civili un solo ed uniforme ordinamento e di regolarne in pari modo l'ammissione, l'avanzamento ed i vantaggi.

Con tale misura, oltreché andrebbe a cessare la differenza che in oggi si verifica nella gerarchia e nelle retribuzioni di personali che sebbene sotto diversa denominazione attendono pur tutti egualmente in dipendenza di questo Ministero al disimpegno di servizi che hanno una stretta analogia fra loro, si otterrebbe poi nell'interesse dell'amministrazione militare un facile mezzo di poter assegnare e trasferire i vari impiegati a quel ramo di servizio che più si riconosca proprio alla attitudine di ciascuno di essi, il che al presente per le diverse loro organizzazioni si rende in pratica di non poco difficile esecuzione.

Allo scopo poi di stabilire una restrizione nella gerarchia di questi personali contabili ed ottenere nello stesso tempo una diminuzione di impiegati in quelle piante organiche nelle quali in ragione degli effettivi bisogni dell'opera loro si riconosce possibile, sarebbe intendimento del referente di istituire un distinto personale sotto la denominazione di scrivani locali che in proporzionale numero verrebbe ripartito nei vari uffici cui sono addetti gli impiegati contabili, per compiersi in loro aiuto lavori d'ordine e di scritturazione.

Questi scrivani a misura dei bisogni, ed a seconda dei modi all'uopo prescritti, sarebbero nominati per Decreto Ministeriale, e per rendere più facile il reclutamento verrebbero appunto dichiarati locali, di guisa che non potessero senza il loro consenso essere trasferiti in luogo diverso da quello in cui furono nominati.

E quantunque per tale nomina non s'intenderebbe di conferire loro alcun diritto di progredire in carriera oltre le classi in cui si vorrebbero distinti, nondimeno non ne resterebbe ad essi per massima precluso l'adito, dappoiché quante volte ne avessero i voluti requisiti potrebbero concorrere ai posti che risultassero vacanti nella categoria degli aspiranti contabili.

Per diminuzione però di lavoro o per soppressione di ufficio, come anche per incapacità posteriormente avvenuta nell'esercizio delle affidate incombenze, e così per negligenza o cattiva condotta in servizio, venendo a cessare il bisogno o l'opportunità dell'opera di questi scrivani locali, potrebbero i medesimi essere senza altro dispensati.

Per le posizioni di disponibilità, aspettativa,

congedi e pensioni verrebbero ad essi applicate quelle stesse Leggi e Regolamenti che fossero in vigore per gli impiegati dei personali contabili. Epperanto, animato dagli esposti riflessi, sottopone il referente all'approvazione della M. V. l'unico schema di Decreto, con cui, qualora non piaccia alla M. V. di disporre altrimenti, viene stabilita una sola gerarchia per i personali contabili e la loro assimilazione di rango con gli ufficiali dell'esercito e cogli impiegati ad essi assimilati, e viene inoltre istituito un personale d'impiegati d'ordine che assumerebbero la denominazione di scrivani locali.

Le promozioni però o passaggi di classe, che potessero spettare in ciascun ramo di servizio ai personali in discorso secondo i nuovi ordinamenti, non dovrebbero aver luogo che allorché quando si riconoscessero possibili nei limiti delle somme che per ognuno di essi venissero dal Parlamento assegnate nel bilancio del venturo anno 1866; ed altrettanto sarebbe osservato per gli aspiranti e per gli scrivani locali, alla cui nomina si procederebbe a misura delle occorrenze del servizio.

L'annunciato Decreto poi, più propriamente diretto a stabilire la uniformità di trattamento dei personali contabili, non fissa per i singoli rami di servizio il numero degli impiegati di ciascun grado e classe, ma ne determina soltanto la gerarchia e gli stipendi, non che le norme di ammissione ed avanzamento, per le quali resterebbe in massima stabilito che anche gli ufficiali e sottufficiali dell'esercito potessero in parte concorrere a coprirne i posti vacanti, e verrebbe inoltre disposto che per ogni passaggio di grado o classe dovesse precedere un determinato periodo di servizio nel grado o classe immediatamente inferiore.

Accettando la M. V. le fatte proposte, si darebbe premura il riferimento di sottoporre quanto prima alla Augusta Sua firma i quadri graduati numerici di ogni personale, distinti per ciascun servizio, e questi in base ai bisogni dell'esercito nell'attuale sua condizione di pace, ed avuto riguardo alle esigenze di una bene intesa ed ordinata economia.

## PARTE NON UFFICIALE

## INTERNO.

## MINISTERO DELLE FINANZE

## DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Si avvisa chi possa avervi interesse, che i mandati tratti direttamente dai Ministri per essere pagati in Firenze saranno da oggi in avanti trasmessi per pagamento alla Tesoreria centrale del Regno, gli uffici della quale sono stabiliti nel palazzo stesso di residenza del Ministero delle Finanze, via Cavour, n° 63.

Firenze, addì 6 luglio 1865.

Per il Direttore Generale del Tesoro  
G. ALFRANO.

## LA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL TESORO

## DI FIRENZE

## Avviso

Che fu dichiarato lo smarrimento di un mandato rilasciato, nel 26 marzo prossimo passato, dall'Agenzia del tesoro di Siena, sotto il n° 79, cap. 46 sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici — Esercizio 1865 — in favore di Corti Anacleto, procaccio postale, per lire 155 a titolo di retribuzione del passato mese di marzo.

E fa invito a chiunque l'avesse rinvenuto, di farlo pervenire senza ritardo alla rammentata Agenzia.

Firenze, il 5 luglio 1865.

Il reggente: V. PESCI.

## NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si scrive da Londra in data del 3 luglio al *Moniteur*:

L'attuale scioglimento del Parlamento non rassomiglia né a quello del 1859 né a nessun altro.

Il Parlamento muore di morte naturale, egli ha compiuto il suo tempo.

Non vi ha quindi bisogno di fare un appello al paese; basta dimandare agli elettori che scelgono dei legislatori saggi e capaci. Parola d'ordine, nessuna; l'avvenire è incerto, ed il nuovo Parlamento non ha programma.

Nissuno desidera che Lord Palmerston si ritiri; nissuno sa ciò che ne avverrebbe. I due partiti si servono liberamente del suo nome nei loro indirizzi; il partito *forty cent* i suoi colleghi, il partito liberale a prova di rispetto e di riconoscenza per un grande uomo di Stato.

Il signor Bright soltanto ha indirizzato ai suoi elettori una professione di fede nella quale accusa violentemente il Ministero. « Il Parlamento, egli dice, ha mancato ai suoi impegni; tradi la causa che aveva promesso di difendere, l'ampliazione del diritto elettorale; egli non tenne quindi le sue promesse. I liberali puri non approvano una tale violenza. I ministri hanno fatto ogni sforzo per adempiere ai loro impegni per quanto riguarda la riforma elettorale; la scissione dei due partiti ne ha impediti ».

Nell'importante distretto di South-West Yorkshire si presentavano due candidati liberali, il visconte Milton figlio maggiore del conte Fitzwilliam capo di una delle più possenti famiglie *whig* d'Inghilterra, e M. R. H. Beaumont.

La lotta sarà viva.

Il visconte Milton di concerto con uno dei suoi amici ha testé pubblicato una rimarchevole relazione degli studi fatti per una strada da costruirsi nella regione inglese dell'America del Nord, strada che più tardi potrà condurre ai *gold-fields* della Columbia britannica. Gli amici del visconte ne profitteranno parlando agli elettori.

Si disse che il signor Disraeli sia stato molto malcontento del discorso pronunciato nell'ultimo lunedì da lord Derby sul *bill* pel giuramento cattolico romano, perché nelle elezioni generali torrà all'opposizione l'appoggio dei cattolici.

FRANCIA. — Ecco il discorso pronunziato dal presidente signor Schneider alla chiusura della sessione del Corpo legislativo in Francia:

« Signori! Il nostro compito è terminato, e noi ci separiamo, senza dubbio, sino ai primi giorni del gennaio; ma permettetemi prima che affettuosamente io vi diriga qualche parola.

« Noi terminiamo una sessione faticosa; il sommo interesse che essa destò nel paese, se è

una testimonianza resa, a quell'illuminato patriottismo col quale il Corpo legislativo ha adempito al suo mandato, è pure una prova dell'importanza degli oggetti che voi avete trattati e della libertà delle discussioni. (Benissimo)

« Ma al tempo stesso voi avete ampliato e con sollecitudine trattati i grandi interessi economici e finanziari sui quali si fonda la prosperità generale. Voi avete così data l'opera vostra a tutto ciò che si riferisce al progresso morale e materiale della nostra società.

« Nelle nostre discussioni, tanto sui banchi dei deputati come su quelli del Governo, trovarono largo campo oratori eminenti la di cui parola è da lungo tempo apprezzata, e giustamente ammirata. Ma voi mi permetterete di dire ad onore di quest'Assemblea, e con somma soddisfazione, che noi abbiamo visto sorgere in quest'anno molti e solidi talenti i quali devono aumentare la fiducia del paese.

« Come frutto delle vostre deliberazioni voi deste un assieme di leggi studiate con ponderazione, e vivamente discusse, il cui carattere liberale e progressivo corrisponde alla pubblica opinione.

« Ma non è questo il solo risultato dei vostri lavori. Molti progetti di legge rimangono ancora allo stato di semplici relazioni, e riguardo a tanti altri, gli studi sono già avanzati per modo da permetterne la discussione sul principio della prossima sessione.

« Egli è naturale che non tutti abbiano potuto essere portati alla pubblica discussione, perché la sessione che sta per terminare è quella nella quale vi venne presentato il maggior numero di progetti importanti; e quanto sia serio il lavoro delle vostre Commissioni, voi lo sapete.

« Credo poter dire che non vi fu mai tempo in cui i progetti di legge siano stati studiati più scrupolosamente e con indipendenza maggiore (e vero; benissimo).

« E ad appoggio di quanto asserisco rammenterò che più di ottanta articoli di legge sono stati emendati dietro la iniziativa presa dalla Camera postasi d'accordo col governo: è questa una prova materiale, ed indubbia della vostra azione legislativa (segni di assenso e di approvazione).

« Signori, il Corpo legislativo può adunque separarsi colla coscienza di essersi efficacemente adoperato pel bene del paese: egli può starsene sicuro di aver corrisposto ai voti della pubblica opinione, e di aver dato il suo leale e devoto concorso alle viste benefiche della politica nazionale dell'imperatore (viri movimenti d'adesione).

« Terminando, permettetemi o signori di aggiungere una parola per esprimere la mia personale riconoscenza.

« Il mio compito cominciò in circostanze crudeli che crearono fra noi un legame di simpatia nella comunione delle nostre amarezze (sensazione profonda e generale).

« Io non poteva riparare alla perdita, ma vi doveva almeno tutta la mia devozione (benissimo, benissimo); voi, signori, mi avete incoraggiato e assistito con una benevolenza costante e generale, benevolenza che lascerà in me un ricordo prezioso, e mi tornerà ad onore nella mia carriera politica (approvazione unanime e disimputata).

« Ve ne ringrazio profondamente (segni di approvazione generale ed applausi).

(Dai giornali francesi).

GERMANIA. — I diversi Stati tedeschi cominciano a soffrire seriamente per le tristi condizioni nelle quali versano il loro commercio e l'industria dacché l'Italia ha concluso dei trattati di commercio colla Francia, e più tardi colla Svizzera.

L'Italia ha creduto per qualche tempo dover rifiutare le esibizioni isolate che le venivano fatte da qualche Stato tedesco; oggi sembra che ella voglia attenersi ad una combinazione ben semplice, la quale consisterebbe nell'accettare a quegli Stati che riconosceranno il Regno d'Italia, il trattamento riservato alle nazioni più favorite.

Per tal modo la Prussia, ed i Granducati di Baden, d'Oldenbourg, e di Sassonia-Weymar verrebbero a godere immediatamente delle riduzioni di tariffa state stipulate nel trattato italo-franco.

Gli altri Stati si troverebbero in allora sforzati a cedere per non arretrare ai loro soggetti dei danni incalcolabili, danni che riuscirebbero a profitto di quegli Stati che hanno riconosciuto l'Italia.

(Costituzionalisti).

BUENOS-AYRES. — Si scrive da in data del 29 maggio al *Moniteur*:

Le notizie del teatro della guerra datate dall'Empedrado e da Bella Vista il 12 maggio portavano che le truppe del Paraguay trincerate dietro il Riochuelo s'erano ritirate, e nuovamente imbarcate.

Il generale Argentino Pantero s'era imbarcato per Corrientes a bordo della squadra brasiliana, ed il generale Cáceres di Corrientes occupava con tutta la cavalleria l'Empedrado. Il colonello Alsina comandante l'avanguardia aveva avuto diverse scaramucce sui fiumi Ooma e Pegualdo dove con un corpo di 800 uomini aveva tenuto testa ad un corpo di 8,000 soldati del Paraguay.

Ma pare che la ritirata simulata dall'inimico non avesse servito che a mascherare un movimento in avanti, e si venne ben tosto a sapere che lungi dall'essersi ritirate le truppe del Paraguay in numero di 16,000 uomini si portavano su Bella Vista e Goya.

Il generale Pantero era intanto ritornato colle sue truppe a Bella Vista, poi al Rincon de Soto a pochi chilometri da Goya.

In data del 19 il comandante la squadra brasiliana aveva scritto che l'armata del Paraguay aveva fatto alto a Torrey a cinque leghe da Rincon; che il generale Cáceres si trovava con tutte le sue forze a Santa Lucia, ma che il generale Pantero temendo di compromettere i suoi tre battaglioni in una lotta sproporzionata, aveva deciso di lasciarli a bordo sinché non avesse avuto altre notizie dell'avanguardia.

Infine, giusta le ultime notizie, egli aveva abbandonato Rincon de Soto con 2500 uomini di truppe argentine, e 1500 brasiliani imbarcati su 12 cannoniere e 4 trasporti. La piccola squadra rinforzata dalla 2ª divisione sotto gli ordini del comandante Barroso e dell'Amasoras si trovava il 22 a Bella Vista; tutto faceva credere che la spedizione sarebbe felicemente arrivata il 23 o il 24 a Corrientes.

I Governi delle provincie si sono dichiarati senza eccezione a favore della causa nazionale, protestando la loro devozione ed il loro entusiasmo per la difesa della patria comune ingiustamente attaccata. Sgraziatamente le popola-

zioni non rispondono all'ardore dei Governi, e giusta le ultime notizie, in certe provincie l'organizzazione della guardia nazionale procedeva lentamente e con molte difficoltà.

## NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Firenze. — Dalla Direzione delle R. Gallerie di Firenze ci viene comunicato il seguente avviso:

« La R. Galleria Pitti sarà chiusa al pubblico dal giorno 10 al 13 luglio inclusivamente; quella delle statue ed il Museo egiziano dal 17 a tutto il 20 detto, a cagione del consueto loro generale ripulimento. »

« S. E. il generale d'armata cav. Durando partita sabbato, mercoledì, col suo stato maggiore per Somma, dove stabilisce il comando del 2° dipartimento o il quartiere generale del campo. Anche S. A. R. il principe ereditario col suo stato maggiore si è recato ad assumere il comando della 1ª divisione, ed abiterà un magnifico caseggiato poco discosto dal campo.

Assunse il comando militare di Milano il generale conte Caccia. (Lombardia.)

« Quest'oggi deve giungere a Cornigliano S. A. R. il principe Eugenio di Savoia per passare, e dicono, alcuni giorni in compagnia del principe Oddone, che occupa anche in quest'anno il bel palazzo del marchese Ala Ponzone, già Durazzo, il cui ampio giardino confinando colla spiaggia del mare, offre tutti i comodi per i bagni. (Corriere Mercantile)

« È stato comunicato alla nostra Camera di Commercio da quella di Nizza che i bastimenti italiani che giungeranno in quel porto dai porti d'Italia con carichi di grano, imbarcati anteriormente nella Russia meridionale, andranno esenti dal pagamento del diritto di tonnellaggio. (Id.)

« Malgrado le passate oscillazioni di temperatura e burrasche, e malgrado il forte calore che s'è spiegato ad un tratto, il numero dei malati agli ospedali ed in città è affatto minimo, come accade sempre nelle più salubri estati. (Id.)

« La Lombardia reca questi nuovi particolari sulla tromba terrestre del 30 giugno:

Già da tre giorni, uno stuolo notevole di curiosi va percorrendo quella parte del territorio di Monza che fu devastata dalla terribile meteora del 30 giugno. La carità del paese si è più d'una volta vivissima, per venire in soccorso delle famiglie che si trovarono private dei loro più cari, e che colla rovina delle loro abitazioni, ridotte a cumuli di macerie, perdettero ogni loro avere. In seguito ad un affettuoso appello fatto dal sindaco di Monza, si raccolse dalla privata beneficenza un primo tributo spontaneo di elargizioni in denaro, e ciò che più preme un orrore di indumenti e di suppellettili casalinghe. Nel pubblico ospedale di Monza e presso private famiglie si curano i molti feriti, tra i quali alcune di cui si disperava la guarigione. La popolazione dei comuni stati percosi dalla meteora non sa ancora riaversi dal suo terribile sgomento, e interrogati, mai sanno rispondere intorno al cataclisma che li colse in un attimo, e stampò orme pur troppo spaventevoli. Queste orme sono ancora visibili in tutta la loro più squalida realtà.

L'attenzione dei fisici e massimamente rivolta al comune di Brughierio, ove la meteora cominciò il suo viaggio di devastazione. Essa scese innanzi tutto sull'amena bosaglia, che illeggiadiva il giardino della villa Nosedà. Ivi strappò dalle radici alberi annosi, trasportandoli a grandi distanze, e mozzandone alcuni a metà, e succhiando tutti gli umori dal tronco, li ridusse ad un fascio di scheccie secche e filiformi. Queste reliquie di distruzioni meriterebbero per la rarità dei fenomeni e si presentano di essere depositi nel Museo civico di Milano, ove si serbano le reliquie vegetali della meteora che devastò nel 1811 il parco di Monza. In quel bosco era appesa una vastissima gabbia con cento varietà di uccelletti, che andò distrutta dalla meteora colla morte di que' uccelli, e solo fu rispettata una magnifica statua che rappresenta Galileo Galilei nell'atto di studiare l'oscillazione del pendolo. Per una strana bizzarria, la folgore lasciava illeso l'edificio di questo grande indagatore della natura. Essa invece staccava un grosso assito dalla grondaia della villa Nosedà, ed andava a commetterlo cogli stessi chiodi al disotto della grondaia di un'altra casa lontana quasi un cento passi. Radeva al suolo due muri di cinta del giardino della villa Missori della lunghezza di settanta e più passi, levando le vascellette di ferro dai gangheri per ritorcerle insieme.

Faccera trasvolare a grande distanza una grossa vasa di legno con acqua da infuocare, e ne faceva uscire le viti mordenti, che giravano sovra se stesse, senza schiantare veruno. Demoliva un belvedere posto sul tetto della stessa casa, trasportando altrove pietre di granito di una mole enorme, e rapiva dal suo posto una delle imposte di una finestra e ne abbandonava le reliquie in un campo remotissimo. Una delle case coloniche di Brughierio fu ridotta a materia polverizzata, seppellendo una giovinetta ed un povero vecchio.

I campi coltivati a *sea-mais* vennero abbruciati, e la meteora fece qua e là nel terreno dei larghi square. Le piante colte dalla meteora hanno il fogliame annerito e i tronchi essiccati. All'azione vortice della tromba parve si congiungesse anche un sentimento elettrico del sottosuolo, non potendosi altrimenti spiegare l'alzarsi improvviso dei massi granitici infissi a terra.

A Concorezzo i guasti del giardino della villa Pini appaiono enormi. Il trasporto che ivi fece la meteora del celebre cedro del Libano, che ha quasi il diametro di un metro, e che colle radici trasferì altrove, presenta fenomeni curiosissimi. Anche la croce che sorge sulla cupola della chiesa di Concorezzo si presenta orribilmente contorta. Chi fu ad esplorare le vestigia lasciate da questo turbine straordinario traeva dappertutto dei fatti che meritano qualche studio. Noi sappiamo che l'illustre *scio* Padre Cavalleri, che fu primo a comunicare i fenomeni della meteora, sta occupandosi di un dotto lavoro, che speriamo vorrà far breve comunicare ad uno dei corpi scientifici di Milano, da cui già ne ebbe formale invito.

Rettificazione. — La relazione a S. M. sulle scuole di Ginnastica in Italia attribuita per isbaglio, nel nostro numero di ieri, alla Direzione generale di Statistica, appartiene invece al Ministero dell'Istruzione Pubblica, dal quale siffatte scuole dipendono.

## ULTIME NOTIZIE

— Si ha da Alessandria d'Egitto in data del 7, che il cholera da tre giorni era in diminuzione in quella città, e continuava nella stessa intensità al Cairo.

— I giornali spagnoli liberali appoggiano la risoluzione stata presa dal Gabinetto O'Donnell riguardo all'Italia.

— La Gazzetta di Vienna, nella sua edizione della sera, assicura essere infondato le voci sparse sulla modificazione degli statuti della Banca.

— Il presidente della Camera dei Signori a Vienna ha annunciato che in seguito ad improvvisi avvenimenti la Commissione delle finanze aveva creduto necessario di far rivedere il bilancio della guerra e quello della marina, o di ridurli a nuove proporzioni.

— Il *Pays* dice che corrispondenze da Vienna portano che il signor di Mantuffel sarà presentato a S. M. l'imperatore nella qualità di comandante in capo delle truppe austro-prussiane nei Ducati.

## DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Alessandria d'Egitto, 6.

È scoppiato un terribile uragano; 18 navigli andarono perduti fra i quali un postale inglese.

Nuova York, 28 giugno.

Gravi torbidi avvennero a Charleston, Savannah e Norfolk tra le truppe bianche e negre.

Johnson rispondendo ad una deputazione della Carolina del Sud, disse che la rappresentanza di questo Stato sarà ammessa al Congresso soltanto dopo la pubblicazione della convenzione che abolisce la schiavitù.

Il generale Ferry ha pubblicato un ordine del giorno in cui dice che i negri godranno della medesima libertà personale, e saranno sottoposti alle stesse leggi che i bianchi.

Johnson ordinò alle autorità militari di Charleston di non impedire le riunioni politiche dei negri.

Torino, 7.

Rendita italiana . . . . . 64 40

Certif. dell'ultimo prestito . . . . . 66 —

Parigi, 7.

## BORSA DI PARIGI.

Giugno, 6.

Fondi francesi 3 0/0 (chiusura) . . . 67 20 66 95

Id. 4 1/2 0/0 (chiusura) . . . 96 — 96 —

Consolidati inglesi 3 0/0 (chiusura) . . 90 3/4 90 1/4

Cons. ital. 5 0/0 (ch. in c.) . . . . . 64 75 64 40

Id. (fine luglio) id. 61 85 61 42

## VALORI DIVERSI.

Azioni del Credito mobiliare francese . . 678 652

Id. italiano . . . . . 408 410

Id. spagnolo . . . . . 450 427

Azioni strade ferrate Vittorio Emanuele . 285 280

Id. Lombardo-veneto . . . . . 485 480

Id. Austriaco . . . . . 415 412

Id. Romano . . . . . 217 190

Obb. strade ferr. Romane (coup. st.) . . . 202 202

Obbligazioni della ferrovia di Savona . . . 207

Londra, 7.

Lord Cranworth è stato nominato cancelliere al posto di lord Westbury.

Agram, 7.

La maggior parte dei candidati dell'opposizione sono stati eletti rappresentanti alla Dieta della Croazia.

Pest, 7.

Il municipio ha votato un indirizzo di congratulazione al signor Maylath.

Parigi, 8.

Il *Moniteur* annunzia che ieri fu sottoscritto il trattato di commercio tra la Francia e l'Olondania.

Madrid, 8.

I giornali pubblicano un dispaccio diretto dal ministro degli affari esteri in data 26 giugno all'ambasciatore spagnolo a Roma.

Il ministro dichiara essere intenzione del Gabinetto di riconoscere il Regno d'Italia. Soggiunge che il Governo spagnolo non può più a lungo mantenersi in questo stato di riserva che tiene sinora, perché questo isolamento non potrebbe alla Spagna senza recare alcun vantaggio al Papa e ai principi, per i quali il Gabinetto madrileno ha già dimostrato le sue simpatie.

L'Epoca smentisce la voce che si tratti di una crisi ministeriale.

Altri giornali smontiscono che siano avvenuti torbidi a Saragozza.

FRANCESCO BARBERIS, gerente.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

Fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze il 6 e 7 luglio.

O R E			
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
arometro, a metri 72,5 sul livello del mare.....	<sup>mm</sup> 755,4	<sup>mm</sup> 756,0	<sup>mm</sup> 756,0
arometro centi- grado.....	28°,0	33°,5	
idità relativa.....	65°,0	30°,0	
ato atmosferico....	sereno	sereno	
nto [ direzione..... forza.....	SE debole	NE debole	